

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CFA  
(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 009/CFA- RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2019

## COLLEGIO

Dott. Salvatore Mezzacapo – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Franco Matera, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RECLAMO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA - SEZIONE LATINA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AIA N. 1 DEL 30.6.2018 PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL'AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.6.2019)**

1.- Con ricorso del 10 aprile 2019 Gavillucci Claudio, arbitro effettivo facente parte dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e inquadrato, nella stagione sportiva 2017/ 2018, nel ruolo degli arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A (CAN A), conveniva nanti il Tribunale Federale Nazionale (TFN) della FIGC la citata Associazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e, quale controinteressato, Pairetto Luca, arbitro inquadrato anch'egli nella prefata CAN A, classificatosi nella posizione immediatamente precedente a quella del ricorrente nella graduatoria finale di merito redatta alla fine della richiamata stagione sportiva 2017/2018, istando per (così, testualmente, a pag.1) *"...l'annullamento della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n.1 (Stag. 2018/2019) dell'AIA e della graduatoria di merito"*.

Si legge, sempre a pag.1 del citato atto, che (testualmente) *"Con l'odierno ricorso, l'A.E. Claudio Gavillucci impugna sostanzialmente i medesimi atti già gravati con ricorso davanti al Tribunale Federale in data 23.07.2018, tra cui in particolare la delibera A.I.A. n.1 del 30.06.2018, che ha determinato il suo avvicendamento dall'Organico degli arbitri appartenenti alla CAN A"*, definito con la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n.25/2019, che ha rigettato il gravame.

A sostegno dell'iniziativa, Gavillucci precisava che, solo a seguito della decisione emessa dal citato TFN (in Com. Uff. n.49/TFN dell'1 marzo 2019), aveva conseguito l'accesso alle *"visionature"* redatte dagli osservatori arbitrali e alle relative valutazioni espresse sulle prestazioni degli arbitri della CAN A, sicchè solo da tali documenti aveva potuto rilevare ulteriori profili di illegittimità della impugnata delibera, non noti nel corso del precedente procedimento del luglio 2018.

2.- Costituitesi in giudizio, la FIGC e l'AIA eccepivano l'inammissibilità del ricorso nonché l'infondatezza di tutte le domande, in fatto e in diritto.

Nella riunione del 7 giugno 2019, l'adito Tribunale Federale Nazionale dichiarava l'inammissibilità del ricorso, decisione –corredata di motivazioni- pubblicata in CU n.69/TFN del 18 giugno 2019.

3.- Avverso questa decisione ha proposto gravame il Gavillucci, con ricorso 24 giugno 2019, impugnando integralmente il suo contenuto e istando per l'accoglimento dell'appello, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con il citato ricorso del 10 aprile 2019.

Nella riunione del 17 luglio 2019, fissata per la discussione, dopo ampia illustrazione e approfondimento delle eccezioni di inammissibilità e sul merito dei motivi dedotti nei rispettivi libelli, incartate le conclusioni rassegnate dai Patroni del ricorrente nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell'Associazione Italiana Arbitri (appellati), chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.

4.- Preliminarmente occorre richiamare che l'art.2, comma 6, dei "Principi di giustizia sportiva del

CONI” (Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014) dispone che (testualmente) *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia, conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*, disposizione questa ribadita, nei medesimi testuali termini, all’art.2, comma 6, del “Codice della Giustizia Sportiva” CONI, di cui alla Deliberazione n.1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 e approvato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.12.2015.

Principio cardine del nostro Ordinamento statuale è il “giudicato formale e sostanziale”, finalizzato a conferire certezza ai rapporti giuridici fra le parti: dispone l’art. 324 cpc che si ha cosa giudicata in senso formale quando la sentenza diviene irrettrabile, ossia diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti e, conseguentemente, intoccabile da parte del giudice. In seguito al passaggio della sentenza in cosa giudicata formale si verificano gli effetti della cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), che si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, che rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, così spiegando autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti collegati e/o collegabili in modo inscindibile alla decisione. Si forma, in tal modo, un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la controversia risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, dando luogo al principio che la decisione copre il dedotto e il deducibile e, quindi, non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio.

Quanto innanzi richiamato è stato recepito appieno dal Legislatore sportivo, che ha curato di disciplinare la materia dei “gravami” agli artt. 63 (CGS CONI), 39 e 42 (CGS FIGC), prevedendo i rimedi esperibili.

5.- I principi e gli istituti richiamati pongono in evidenza come colga nel segno l’arguta difesa della FIGC, lì dove denuncia (testualmente a pag. 2) *“...la manifesta irritualità della pretesa di reinvestire della cognizione di una controversia già approdata al suo responso definitivo in ambito sportivo...”*, in conseguenza della pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n.25/2019, depositata il 2 aprile 2019, che aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di avvicendamento per motivate valutazioni tecniche, adottato nei confronti dell’arbitro Gavillucci.

Appare in tutta evidenza come difettesse a costui il diritto di adire, con un nuovo ricorso, il Tribunale Federale Nazionale -riproponendo la medesima domanda di annullamento della delibera AIA del 30.06.2018- né in veste di giudice di prima istanza, avendo questo portato a compimento il proprio compito decisorio, né quale giudice di un’ipotetica opposizione, istituto non contemplato dal vigente CGS FIGC.

6.- Non hanno pregio, quindi, le argomentazioni poste a fondamento del ricorso qui impugnato, lì dove si sostiene che solo a seguito dell’esame delle relazioni arbitrali sarebbero emersi ulteriori profili di illegittimità, non conosciuti e non conoscibili nel corso del primo procedimento: come acutamente evidenziato dal giudice a quo, *“...appare evidente che la tardività della conoscenza degli atti e conseguentemente della proposizione dei correlati motivi sia imputabile alla mancata diligenza del Sig. Gavillucci”*. Ed infatti, ove costui avesse ritenuto utile e necessario acquisire i documenti in discorso, avrebbe dovuto convertire in istanza istruttoria la domanda d’accesso rimasta inevasa, chiedendo al Tribunale che disponesse tale produzione.

Il Tribunale richiama al riguardo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui non si può far luogo alla riapertura dei termini per la proposizione di nuovi motivi allorché la tardiva conoscenza di vizi del provvedimento sia da ascrivere al comportamento processuale del ricorrente: diversamente opinando, osserva il Tribunale -condividendo le difese degli appellati- si

*“consentirebbe di eludere la regola del termine di decadenza per impugnare”* (ex multis, Cons. Stato, Sez. 3°, 11.07.2018, n.4237).

Sul punto appare conducente richiamare -perché condivise- le osservazioni della difesa della FIGC, lì dove si legge che (pag. 4 della memoria 12 luglio 2019) *“In conclusione, tutte le doglianze riproposte in questa sede sulla base di sopravvenienze documentali agevolmente acquisibili in corso di causa (facendo tempestivo ed appropriato uso della facoltà di stimolazione dei poteri istruttori del giudicante), a prescindere dalla tardività della loro deduzione, incontrano l’insuperabile sbarramento costituito dalla impossibilità di dare avvio ad un percorso a ritroso comportante, a vertenza ormai definita, la restituzione della cognizione al giudice di prime cure (con la conseguente riapertura delle eventuali fasi impugnatorie!). Alla luce di quanto sin qui osservato la pur evidente tardività del gravame assume rilevanza ostativa, che si atteggia, a ben vedere, quale un posterius, recessivo rispetto al*

*conclamato difetto di competenza funzionale del Tribunale adito.*

*Ed è in questo senso che si chiede venga integrata la motivazione della decisione qui appellata -per quanto possa occorrere- in via incidentale”.*

In accoglimento di questa richiesta, occorre integrare la decisione qui impugnata e, richiamato il principio “ne bis in idem” e quello sancito dall’art. 2909 c.c., dichiarare il difetto di competenza funzionale dell’adito TFN FIGC, risultando la decisione emessa dall’Organo di ultima istanza del sistema giudiziale sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport) non più suscettibile di annullamento, avendo assunto forza di giudicato.

7.- Per completezza di trattazione, infine, occorre evidenziare che il vigente Ordinamento sportivo -al pari di quello statuale- contempla l’istituto della revocazione, definito dalla Suprema Corte e dalla più autorevole dottrina, quale mezzo di impugnazione limitato a critica vincolata, in quanto ammissibile per i motivi tassativamente indicati nella norma.

Ed infatti, l’art. 63 del CGS CONI nonché gli artt. 39 e 42 CGS FIGC facultano ogni soggetto (appartenente all’Ordinamento sportivo), che voglia far valere diritti lesi da una decisione irrevocabile pronunciata a definizione in un procedimento in cui è stato parte, di attivare questo rimedio straordinario, entro un preciso arco temporale e in presenza di presupposti tassativamente previsti al comma 1, lettere a, b, c, d ed e del richiamato art. 39 CGS FIGC (oggi, art. 63 del nuovo codice).

Spetta alla Corte Federale di Appello, organo competente in materia, di pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità di tale ricorso, essendo tassativi i casi in cui è possibile azionare questo rimedio straordinario: ma a voler immaginare un ipotetico procedimento, peraltro giammai venuto ad esistenza, e per mera ipotesi di studio è possibile affermare che, nella vicenda che occupa, non sembra che fosse presente uno di essi.

Non certamente, ad esempio, quello indicato alla lettera c) del primo comma del citato art. 39 CGS FIGC, non ricorrendo né la “forza maggiore”, né “il fatto altrui”. Ed infatti la Suprema Corte ha precisato che la “forza maggiore” non ricorre allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l’esistenza dei documenti attraverso un’indagine elementare e, ancora, come nel caso di specie, essendo a conoscenza dell’esistenza di tali documenti in possesso di controparte, non ne abbia richiesto l’esibizione ai sensi dell’art. 210 cpc (così, Cass. 20.10.2014, n.22159; Cass. 15.02.1992, n.1879).

8.- Concludendo e sulla scorta di tutte le considerazioni svolte al riguardo, è convinzione di questo Collegio che l’unico rimedio esperibile nel caso in scrutinio fosse la revocazione e, rilevato il difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, integra la motivazione della decisione resa al riguardo e, confermato il resto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Gavillucci Claudio.  
Dispone incamerarsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Franco Matera

**2. RECLAMO DEL SIG. GAGLIANO SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11862/289 PF 18-19 GP/MS/BLP DEL 19.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68/TFN del 17.6.2019)**

oggetto “Accertamenti in ordine allo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Campania del 28.9.2018 e fatti ad essa connessi”, deferiva al competente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il dott. Salvatore Gagliano, già Presidente del ricordato Comitato, chiedendo che nei suoi confronti venisse inflitta la sanzione dell’inibizione per mesi sei.

Il detto Tribunale, con decisione 07/06/2019 pubblicata sul C.U. n. 68 del 17/06/2019, accoglieva in toto la richiesta.

Avverso tale pronuncia ha prodotto tempestivo reclamo il dott. Salvatore Gagliano deducendo due motivi d’impugnazione che venivano discussi innanzi le Sezioni Unite della Corte nella seduta del 17 luglio 2019: in tale occasione l’avv. Giuseppe Scala, in sostituzione del difensore costituito per il ricorrente, chiedeva l’accoglimento dell’appello, mentre l’avv. Paolo Mormando, per la Procura Federale, ne sollecitava il rigetto.

Va ricordato in fatto che le contestazioni promosse nei confronti dell'odierno appellante sono costituite dalla violazione dell'art. 1-bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (in seguito C.G.S.) per avere lo stesso, in occasione dell'Assemblea Straordinaria sopra ricordata, secondo la ricostruzione dell'incolpazione, sfruttato in maniera non corretta la propria posizione di Presidente, proseguendo la riunione ancorché invalida per assenza del quorum, proferendo nel corso di tale indebita prosecuzione espressioni denigratorie dell'operato della Lega Nazionale Dilettanti (in seguito L.N.D.), ipotizzando un non corretto utilizzo, da parte di quest'ultima, delle risorse economiche provenienti dalle Società affiliate, nonché impedendo di accedere al microfono e prendere la parola alla dott.ssa Giuliana Tambaro.

Con il gravame proposto avverso la ricordata pronuncia di prime cure si eccepisce in primo luogo l'insussistenza delle violazioni disciplinari contestate ed in secondo luogo si chiede la riqualificazione dei fatti da ricondurre, a dire dell'appellante, sotto la previsione dell'art. 5 del C.G.S., non del già citato art. 1-bis, comma 1 stesso Codice, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di deferimento per violazione della tempistica prevista dall'art. 32.8.

Quanto al primo motivo, erroneamente il reclamante attribuisce al Tribunale Federale "una erronea interpretazione e ricostruzione dei fatti", in quanto il loro svolgimento appare pacifico in causa.

Lo stesso reclamo, infatti, ammette le circostanze relative alla pronunciata invalidità dell'assemblea ed al successivo protrarsi della riunione per consentire lo sfogo polemico del dott. Gagliano, al punto di rilevare che costui, al termine del suo indebito intervento, si sarebbe indotto a "lasciare il podio riservato agli interventi" (così testualmente in ricorso a pag. 6).

Siffatta ammissione da un lato certifica l'abusiva occupazione del podio da parte dell'odierno reclamante successivamente alla chiusura dell'assemblea, dall'altro consente di ritenere che nella fattispecie fossero stati addirittura previsti altri interventi, viceversa poi di fatto impediti dal medesimo dott. Gagliano, ostacolando la dott.ssa Tambaro che intendeva prendere la parola.

In conclusione, la ricostruzione delle circostanze di fatto operata dal primo giudice corrisponde al loro reale svolgimento e resta, quindi, immune da critiche; altrettanto correttamente tutti tali fatti sono stati interpretati qualificandoli quali violazione del più volte nominato art. 1-bis, comma 1 del C.G.S.: il motivo di reclamo deve, pertanto, venir disatteso.

La seconda censura si salda alla prima, già esaminata e respinta, costituendone inconferente corollario: con la stessa il reclamo accusa ingiustamente l'impugnato provvedimento di aver ricondotto, conformemente al deferimento, la fattispecie controversa sotto la richiamata previsione dell'art. 1-bis, anziché sotto quella dell'art. 5 C.G.S. con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di deferimento per violazione dei termini previsti dall'art. 32.8 stesso Codice.

Anche tale doglianza si mostra manifestamente infondata: le condotte ascritte al dott. Gagliano sono molteplici e non si esauriscono nell'aver proferito espressioni denigratorie nei confronti dell'operato della L.N.D..

In effetti, l'odierno appellante avrebbe dovuto limitare il proprio intervento a comunicare l'invalida costituzione dell'assemblea per mancanza del quorum, procedendo, quindi, alla chiusura della riunione.

Anziché tenere tale semplice e lineare comportamento, il dott. Gagliano, come già osservato, profittando della sua carica, dopo la chiusura dei lavori intratteneva indebitamente i presenti svolgendo una serie di contestazioni nei confronti della sede romana della L.N.D., successivamente impedendo di fatto che altri partecipanti, nella specie la dott.ssa Giuliana Tambaro, potessero prendere la parola.

Come appare incontestabile, le condotte tenute dal dott. Gagliano non consistono esclusivamente nell'aver proferito dichiarazioni lesive dell'onore e della dignità dei dirigenti centrali della L.N.D., ma nell'aver proseguito una riunione irregolarmente costituita, nell'aver profittato di tale prosecuzione per rendere proprie personali dichiarazioni, nell'aver impedito che chiunque altro potesse prendere la parola: tutte tali condotte sono riconducibili sotto la previsione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S. rendendo la sanzione inflitta sicuramente congrua tenuto conto del ruolo ricoperto dal reclamante in ambito federale e della necessità di tutelare l'immagine della L.N.D..

Conclusivamente, anche il secondo motivo di gravame merita soltanto pronta reiezione.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Gagliano Salvatore.

Dispone incamerarsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Cesare Persichelli

**3. RECLAMO DEL SIG. MADEO DOMENICO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SANTOSTEFANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11198/II PFI 18-19 MS/GR/PP DELL'8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019)**

**4. RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD ALFIERI ASTI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 CON PASSAGGIO A CATEGORIA INFERIORE (UNDER 19 PROVINCIALE);**
- **AMMENDA DI € 1.000,00;**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11198/II PFI 18-19 MS/GR/PP DELL'8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019)**

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, ha inflitto, tra gli altri, al sig. Domenico Madeo, all'epoca dei fatti dirigente della società Santostefanese, la sanzione dell'inibizione per anni 4 per violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 7, commi 1 e 2 C.G.S., nonché alla società ASD Alfieri Asti le sanzioni della retrocessione all'ultimo posto della classifica per la stagione sportiva 2018/19, con passaggio alla categoria inferiore (under 19 provinciale) e dell'ammenda di € 1.000,00.

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto il deferito responsabile della violazione delle norme disciplinari predette, per avere, in concorso con altri, posto in essere un accordo diretto all'alterazione, poi effettivamente attuata, dello svolgimento e del risultato della gara Santostefanese - Alfieri Asti, valevole per il Campionato Juniores Regionale, disputata il 21.4.2018, sanzionando per tali fatti, oltre alla Santostefanese per responsabilità oggettiva, anche la ASD Alfieri Asti a titolo di responsabilità diretta.

Con separati ricorsi, entrambi tempestivamente comunicati in data 25.6.2019, il sig. Madeo e l'ASD Alfieri Asti hanno impugnato la predetta decisione, il primo censurandola sostanzialmente sotto il profilo dell'erronea valutazione delle emergenze probatorie, asseritamente inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti; la seconda contestando, invece, la congruità della sanzione comminata dall'Organo di Giustizia sportiva di primo grado.

Entrambi i ricorsi - che devono essere preliminarmente riuniti, in quanto oggettivamente connessi e separatamente proposti nei confronti della medesima decisione di primo grado - non meritano accoglimento.

A livello fattuale, appare in primo luogo incontrovertibilmente accertata - alla luce delle attività di indagine svolte dalla Procura federale e delle risultanze del giudizio di primo grado - la realizzazione da parte di taluni dei soggetti deferiti dell'illecito sportivo contestato, consistito nell'effettiva alterazione del regolare svolgimento e del risultato della gara citata.

Quanto all'individuazione di coloro che hanno effettivamente promosso e preso parte all'accordo illecito, il compimento della condotta antiregolamentare ascritta è stato ammesso da due dei soggetti sanzionati in primo grado - precisamente i sigg.ri Colonna e Lomanto (all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente ed allenatore dell'ASD Alfieri Asti) che non hanno impugnato la relativa decisione - con dichiarazioni auto ed etero accusatorie che appaiono, nel loro complesso e per quanto riguarda il coinvolgimento del Madeo nella realizzazione dell'illecito sportivo contestato, in qualità di proponente l'accordo, sostanzialmente concordanti e sufficientemente precise e circostanziate, tali comunque da non necessitare, al fine dell'accertamento della colpevolezza dello stesso Madeo, di ulteriori riscontri oggettivi.

Ritiene la Corte, pertanto, che non vi sia ragione di discostarsi, sul punto, dalla statuizione dell'Organo di Giustizia sportiva di prime cure, che appare congruamente e logicamente motivata e comunque in linea con la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, in merito all'efficacia probatoria delle dichiarazioni etero accusatorie rese dal tesserato contestualmente a quelle confessorie, con le quali ammette anche la propria responsabilità, in particolare qualora - come nel caso di specie - sussista una pluralità di concordanti dichiarazioni, che convergono nell'individuazione del medesimo soggetto quale compartecipe nella realizzazione della condotta antiregolamentare ammessa.

Tali considerazioni conducono, necessariamente, alla reiezione dell'appello proposto dal Madeo, dovendosi ribadire che le emergenze probatorie del giudizio, nei termini sopra precisati, consentono

senz'altro di dirsi raggiunta la sufficiente certezza - secondo lo standard proprio del giudizio per l'accertamento del compimento di un illecito sportivo - della sua responsabilità in ordine alla compartecipazione all'accordo volto all'alterazione del risultato della gara Santostefanese - Alfieri Asti del 21.4.2018.

Parimenti non meritevole di accoglimento risulta il gravame dell'ASD Alfieri Asti, non essendo consentito a questa Corte la rideterminazione delle sanzioni ad essa inflitte dal Tribunale Federale Territoriale, che ha contenuto le stesse nei minimi edittali non derogabili.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 come rispettivamente proposti dal sig. Madeo Domenico e dalla società ASD Alfieri Asti di Asti (AT), li respinge.

Dispone incamerarsi i contributi.

IL RELATORE  
F.to Mario Zoppellari

IL PRESIDENTE  
F.to Salvatore Mezzacapo

**Publicato in Roma il 27 settembre 2019**

IL SEGRETARIO  
F.to Antonio Metitieri